

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

L'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito denominata "ART") e l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito denominata "ANAC")

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"* convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ed in particolare, l'articolo 19;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, ed in particolare, gli articoli 6-bis, 7 comma 4 e 64, comma 4-bis;

VISTO l'art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente novellato dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare il comma 2, lettere f) e g);

CONSIDERATO che i bandi di gara sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi tipo) approvati dall'ANAC;

CONSIDERATO che l'ART definisce gli schemi dei bandi di gara per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati e i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; che, inoltre, nel settore autostradale l'ART definisce gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione e gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni;

CONSIDERATO che, pertanto, le funzioni esercitate da ART e ANAC nella definizione degli schemi dei bandi di gara nel settore dei trasporti possono determinare forme di cooperazione tra le due istituzioni;

CONSIDERATO che per il raggiungimento delle finalità sopraenunciate, ed in adesione al principio di leale collaborazione tra Autorità indipendenti si rende opportuno stipulare un protocollo d'intesa;

Tutto ciò premesso, l'ART e l'ANAC concordano quanto segue.

Quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.



Art. 1

Attività di cooperazione

L'ART e l'ANAC cooperano nelle seguenti forme e modalità:

1. si scambiano reciprocamente pareri e avvisi su questioni di interesse comune;
2. collaborano nella elaborazione di segnalazioni al Parlamento e al Governo su materie di interesse comune;
3. collaborano nella elaborazione scientifica di temi di interesse comune.

Art. 2

Attività di collaborazione nella predisposizione dei bandi di gara e delle relative convenzioni nel settore dei trasporti

L'ART e l'ANAC, ciascuna con le proprie competenze e nell'ambito delle rispettive funzioni e poteri, collaborano nella definizione dei bandi di gara e delle relative convenzioni nei settori dei trasporti. A tal fine, cooperano attraverso i seguenti strumenti:

1. scambio reciproco, con modalità di volta in volta concordate, di documenti, dati e informazioni utili allo svolgimento delle rispettive funzioni;
2. costituzione di tavoli tecnici e gruppi di lavoro, al fine di coordinare l'attività e pervenire ad interpretazioni condivise, in ordine ai settori di rispettiva competenza;
3. ogni altra attività di collaborazione, anche informale, che sia utile al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente protocollo.

Art. 3

Accesso alle informazioni contenute nella banca dati nazionale dei contratti

Ai fini dell'esercizio delle competenze ad essa attribuite, l'ART può accedere alle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dei Contratti, ai sensi degli artt. 6 *bis* e 7, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 previa richiesta motivata e limitatamente alle informazioni rilevanti nel settore dei trasporti.

Art. 4

Attività di informazione sui procedimenti

L'ART e l'ANAC, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, si scambiano informazioni sulle attività oggetto di vigilanza e sull'avvio di procedimenti aventi ad oggetto fattispecie di interesse comune.

Art. 5

Attività ispettive congiunte

L'ART e l'ANAC possono svolgere, nei limiti di legge, attività ispettive anche congiunte relativamente a fattispecie di interesse comune secondo i rispettivi ordinamenti.



Art. 6**Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi**

La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente protocollo è soggetta al regime di tutela del segreto d'Ufficio e della riservatezza vigente per l'Autorità presso la quale è avvenuta l'acquisizione.

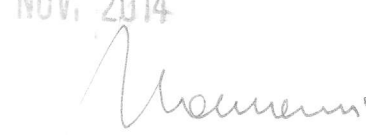
Art. 7**Protocolli di intesa su specifiche attività e mobilità di personale**

L'ART e l'ANAC possono, con successivi protocolli, concordare ulteriori modalità per la reciproca collaborazione nello svolgimento di specifiche funzioni ed attività e, per le finalità di volta in volta individuate, disporre in ordine alla mobilità di personale specializzato tra le due Autorità nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti e per un numero di unità da convenirsi all'occorrenza.

Art. 8**Pubblicazione ed entrata in vigore**

Il presente protocollo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e viene successivamente pubblicato nei rispettivi siti internet secondo modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

20 NOV. 2014


Il Presidente della
Autorità di regolazione dei trasporti

Andrea Camanzi


Il Presidente della
Autorità Nazionale Anticorruzione

Raffaele Cantone